



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).  
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (LFPS)**

---

*Assunto il 19/03/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 961*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 4015 del 28/03/2019**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE COOPERATIVA SOCIALE PROJECTLIFE ALLO SVOLGIMENTO DI N. 3 EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, L'ACCOGLIENZA E LE INFORMAZIONI ART. 40 L.R.18/85.**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

la L.R. n. 7/96 recante "*Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione*" come modificato con successivo D.P.G.R. n° 206 del 15/12/2000 e ss.mm.;

la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm. ed ii. con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;

la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "*Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015*" e ss. mm. e ii.;

il D.D.G. n. 12701 del 08/11/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale alla dott.ssa Edith Macri presso "UOT Funzioni Territoriali" - Dipartimento 7 "Lavoro, formazione e politiche sociali";

il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 di nomina del Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Formazione Lavoro e Politiche Sociali e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

la Legge Regionale n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04/08/86 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

il D. lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

la L. R. n. 19/2001 "*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria*";

il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

la scheda 377, relativa al profilo professionale di operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni, del Repertorio delle qualificazioni della Regione Calabria di cui ai Decreti Dirigenziali n. 11879 del 10/10/2016 e n. 14526 del 24/11/2016.

### PREMESSO CHE:

con istanza prot. 226 del 28/02/2019 acquisita al Protocollo SIAR n. 92173 del 05/03/2019, la Cooperativa Sociale Projectlife con sede legale a Rende via Germania, n.3 e sede amministrativo-didattica in Cosenza via Duca Degli Abruzzi, n.20, ha avanzato richiesta di riconoscimento per n. 3 (tre) edizioni del corso di formazione per il profilo di "Operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni" per come previsto dal Repertorio delle qualificazioni della Regione Calabria;

con nota della Regione Calabria Prot. SIAR n. 102169 del 11/03/2019 veniva inoltrata alla Cooperativa Sociale PROJECTLIFE richiesta d' integrazione della documentazione e la rimodulazione del progetto formativo;

la suddetta Cooperativa, con nota acquisita agli atti della Regione Calabria, al Prot. SIAR n. 111807 del 18/03/2019, provvedeva ad integrare la documentazione richiesta e a rimodulare il progetto formativo adeguando la richiesta alle modifiche ed integrazioni prescritte.

CONSIDERATO che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Projectlife, ha dichiarato di:

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti fallimentari in corso;
- di impegnarsi a sottoscrivere con i docenti e i non docenti contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente;
- di realizzare il corso conformemente a quanto previsto dagli standard formativi minimi previsti dal repertorio delle qualificazioni della Regione Calabria;
- di non avere contenziosi in corso con la Regione Calabria;
- di ammettere al corso esclusivamente soggetti che abbiano i requisiti e i titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- di accettare i controlli della Regione Calabria.

- di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio competente della Regione Calabria, tutte le variazioni che potrebbero interferire con le condizioni e i requisiti di base che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;
- di svolgere l'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario, diretto o indiretto, della Regione Calabria;
- di ottemperare alle prescrizioni art. 17 Titolo I capo III del D.lgs 81/2008 "Attuazione art. 1 Legge 123/2007" in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, modificata dal D.lgs 106/2009.

VERIFICATA la coerenza degli esiti d'istruttoria con quanto previsto dalla succitata L. R. n. 18/85 e dalla specifica normativa di settore, si propone :

di riconoscere il corso di formazione per "Operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia, il quale sarà strutturato nel modo seguente:

- durata del corso: 600 ore , di cui 235 ore in aula, 125 ore in Fad, 240 ore di stage;
  - requisiti allievi: maggiore età, assolvimento dell'obbligo di istruzione;
  - onere a carico dei partecipanti: € 1.000,00 onnicomprensivo;
  - assenze consentite: massimo 30% del monte orario totale non concentrate in singoli moduli;
- di prevedere che, almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso di formazione, il soggetto attuatore dovrà trasmettere all'Ufficio regionale competente per la provincia di Cosenza, la seguente documentazione:
- l'elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
  - la dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto all'accreditamento regionale di cui al decreto n. 11413 del 16/10/2018;
  - la dichiarazione sostitutiva da parte del Legale Rappresentante attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
  - la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante , attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008;
  - la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
  - la dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:
  - alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
  - all'ammissione al corso esclusivamente dei soggetti che abbiano i requisiti e i titoli indicati nel progetto formativo e previsti dalla normativa comunitaria , nazionale e regionale vigente;
  - di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;
  - all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
  - all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;
  - a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio competente della Regione Calabria, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;
  - all'aver ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs.n.81/2008;
- di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe , vidimato in ogni sua pagina dal competente Ufficio regionale;
- di subordinare l'esecuzione del presente provvedimento mediante l'avvio dell'attività formativa, all'avvenuta chiusura, CON ESITO NEGATIVO, delle verifiche di cui al D.lgs 159/2011 richieste presso la B.D.N.A. (PR\_CSUTG\_Ingresso\_0036549\_20190318) o dal compiuto decorso di giorni 30 dalla data della stessa richiesta;
- di dare atto che l'Ufficio regionale competente ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto nel progetto formativo approvato;
- di dare atto che l'autorizzazione rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi riconosciuti. Inoltre, l'autorizzazione

concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;  
di dare atto che, al termine dello svolgimento del corso, il soggetto attuatore rilascerà agli allievi un attestato di qualifica in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 18/1985 articolo 40;  
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;  
dato atto che non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990;  
attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto da parte del responsabile di procedimento;

### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s' intendono integralmente riportate:

di riconoscere il corso di formazione per "Operatore per l'organizzazione delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia, il quale sarà strutturato nel modo seguente:

- durata del corso: 600 ore , di cui 235 ore in aula, 125 ore in Fad, 240 ore di stage;
  - requisiti allievi: maggiore età, assolvimento dell'obbligo di istruzione;
  - onere a carico dei partecipanti: € 1.000,00 onnicomprensivo;
  - assenze consentite: massimo 30% del monte orario totale non concentrate in singoli moduli;
- di prevedere che, almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso di formazione, il soggetto attuatore dovrà trasmettere all'Ufficio regionale competente per la provincia di Cosenza, la seguente documentazione:
- l'elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
  - la dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto all'accreditamento regionale di cui al decreto n. 11413 del 16/10/2018;
  - la dichiarazione sostitutiva da parte del Legale Rappresentante attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
  - la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante , attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008;
  - la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
  - la dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:
  - alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
  - all'ammissione al corso esclusivamente dei soggetti che abbiano i requisiti e i titoli indicati nel progetto formativo e previsti dalla normativa comunitaria , nazionale e regionale vigente;
  - di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;
  - all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
  - all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;
  - a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio competente della Regione Calabria, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;
  - all'aver ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs.n.81/2008;

di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe , vidimato in ogni sua pagina dal competente Ufficio regionale;

di subordinare l'esecuzione del presente provvedimento mediante l'avvio dell'attività formativa, all'avvenuta chiusura, CON ESITO NEGATIVO, delle verifiche di cui al D.lgs 159/2011 richieste presso la B.D.N.A. (PR\_CSUTG\_Ingresso\_0083157\_20181029) o dal compiuto decorso di giorni 30 dalla data della stessa richiesta ;

di dare atto che l'Ufficio regionale competente ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto nel progetto formativo approvato;

di dare atto che l'autorizzazione rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi riconosciuti. Autorizza, sin da ora, la

Cooperativa Sociale Projectlife, a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzati per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, Ufficio di Cosenza, purchè, alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30gg) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;

l'autorizzazione concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;

di dare atto che, al termine dello svolgimento del corso, il soggetto attuatore rilascerà agli allievi un attestato di qualifica in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 18/1985 articolo 40;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

dato atto che non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990;

di stabilire che in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni, l'avvio della attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

di notificare copia del presente provvedimento alla Coperativa Sociale Projectlife con sede legale a Rende via Germania, n.3 e sede amministrativo-didattica in Cosenza via Duca Degli Abruzzi, n.20 , da parte del Responsabile del Procedimento;

di disporre la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013 n.33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale di Dipartimento proponente;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria di Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**LA RATTA FRANCESCO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**MACRI' EDITH**  
(con firma digitale)